Repertorio n. 800 Raccolta n. 608----------

----------Verbale d'assemblea generale----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di marzo, in Arbus, in via Vaquer n. 8, presso la sede della Società di Mutuo Soccorso "Fratellanza Operaia", alle ore sedici e venti minuti.----------

----------31 marzo 2014, ore 16,20----------

Dinanzi a me dottoressa Maria Cristina Sannia, notaio in Arbus, iscritto nel Collegio dei distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, è presente la signora:--------

- Vacca Maria Giovanna, nata ad Arbus il 29 agosto 1963, residente in Arbus, via Senatore R. Garau n. 93, codice fiscale VCC MGV 63M69 A359F.----------

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di mutuo soccorso "Fratellanza Operaia", con sede in Arbus, via Vaquer n. 8, codice fiscale 91011610929; la stessa comparente, premette:----------

A) che la Società di Mutuo Soccorso "Fratellanza Operaia", con sede in Arbus, via Vaquer n. 8, è stata costituita nel rispetto della Legge 15 aprile 1886, n. 3818, nel testo allora vigente, con atto a rogito dottor Michele Atzeni, già notaio in Arbus, in data 21 ottobre 1906, repertorio n. 1705, registrato a Iglesias il 10 novembre 1906 al n. 1197;----------

B) che organi della società sono:----------

il Consiglio di Amministrazione, composto da sé medesima, in qualità di Presidente, e dai consiglieri, signori:----------

- Caddeo Elisa, nata ad Arbus il giorno 8 novembre 1951, residente in Arbus vico 1° Mentana n. 3, codice fiscale: CDDLSE51S48A359U----------
- Demontis Dino, nato ad Arbus il 15 aprile 1949, residente in Arbus, via Senatore Garau n. 93, codice fiscale: DMNDNI49D15A359M;----------
- Floris Raimondo, nato ad Arbus il 22 novembre 1953, residente in Arbus, via Mazzini n. 12, codice fiscale: FLRRND53S22A359K;----------
- Lampis Angelino, nato ad Arbus il 22 maggio 1955, residente in Arbus, via Senatore Garau n. 7, codice fiscale: LMPNLN55E22A359M;----------
- Liscia Angelo, nato ad Arbus il 25 febbraio 1942, residente in Arbus, via Tasso n. 15, codice fiscale: LSCNGL42B25A359V;----------
- Caddeo Agnese, nata ad Arbus il 14 ottobre 1956, residente in Arbus Loc. Torre di Flumentorgiu s.n., codice fiscale: CDDGNS56R54A359D;----------
- Lussu Gianni, nato ad Arbus il 16 settembre 1971, residente in Arbus, Località Gutturu Flumini s.n., codice fiscale: LSSGNN71P16A359N;----------
- Corona Ubaldo, nato ad Arbus il 13 aprile 1937, residente in Arbus via Rinascita n. 36, codice fiscale: CRNBLD37D13A359I;----------

la comparente precisa che gli indicati componenti del consiglio di amministrazione sono anche soci della società;----------

il Collegio Sindacale, composto dai signori:----------

- Lampis Maria Tiziana, nata ad Arbus il giorno 1 luglio 1965, residente in Arbus, vico 4° Libertà n. 8, codice fiscale: LMPMTZ65L41A359B, Presidente;----------
- Atzeni Mario, nato ad Arbus il 15 agosto 1954, residente in Arbus, vico Cavallotti n.22, codice fiscale: TZN MRA 54M15 A359F, Sindaco Effettivo;----------
- Monzittu Raimondo, nato ad Arbus il 22 febbraio 1943, residente in Arbus, via Alberto Cadeddu n. 60, codice fiscale MNZRND43B22 A359Q, Sindaco Effettivo;----------

C) che la società ha sempre operato senza finalità di lucro, perseguendo finalità di

Registrato a: Sanluri
il 01/04/2014
n. 612
Serie 1T
Pagati euro 200,00

Iscritto nel Registro Imprese di: CAGLIARI
il 15/05/2014
al n. 22117 R.I.
al n. 279447 R.E.A.

interesse generale, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari delle attività meglio specificate nella Legge 3818/1886 e non ha mai svolto attività d'impresa;----------
D) che detta società non risulta iscritta presso il Registro delle Imprese.----------
Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente, nella sopra indicata qualità, mi dichiara che sono intervenuti, per questo giorno, luogo e per le ore sedici, in seconda convocazione – essendo andata deserta l'assemblea generale di prima convocazione, fissata per il giorno 29 marzo 2014, in questo stesso luogo - i soci della predetta società, convocati con le modalità e nei termini di cui all'articolo 14 del vigente statuto, per riunirsi in assemblea e deliberare sugli argomenti di cui al seguente:----------
----------ordine del giorno----------
- adozione nuovo statuto al fine di adeguarlo al Decreto Legge 179/2012.----------
Invita quindi me notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare. Al che aderendo io notaio, dò atto di quanto segue:----------
- su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea la stessa richiedente, la quale constata e fa constatare:----------
- che sono presenti, in proprio o per delega, numero ventisei soci, su un totale di numero quattrocentocinque soci aventi diritto al voto, come risulta dal foglio presenze che, riconosciuto esatto dal presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "A";--
- che le deleghe, riconosciute esatte dal presidente, vengono acquisite per esser conservate tra gli atti sociali;----------
- che detti soci risultano legittimati all'intervento ed al voto in assemblea, ai sensi di legge e di statuto;----------
- che, per l'organo amministrativo sono presenti: sé medesima, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e i signori Caddeo Elisa, Demontis Dino, Liscia Angelo e Corona Ubaldo, sopra generalizzati,----------
comparenti della cui identità personale io notaio sono certo;----------
- che, per il Collegio dei Sindaci, sono presenti i signori----------
Lampis Maria Tiziana e Monzittu Raimondo, sopra generalizzati,----------
comparenti della cui identità personale io notaio sono certo;----------
- che, pertanto, la presente assemblea generale è validamente costituita, essendo stata regolarmente convocata ed essendosi riunita in seconda convocazione, anche in ossequio al disposto di cui all'articolo 14 del vigente statuto sociale.----------
Dichiarata aperta la seduta il Presidente espone agli intervenuti che appare opportuno modificare l'attuale statuto sociale, con conseguente adozione di un nuovo testo di statuto, al fine di adeguarlo alle disposizioni di legge vigenti in materia e di provvedere all'iscrizione della società nell'apposita sezione del competente Registro delle Imprese; precisa al riguardo che non si potrà provvedere al deposito dell'atto costitutivo presso il Registro delle Imprese, in considerazione della circostanza che la data di costituzione della società risale a periodo antecedente l'ultimo evento bellico.----------
Di seguito il Presidente illustra agli intervenuti il nuovo testo di statuto sociale, composto da numero 32 (trentadue) articoli.----------
Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente propone, quindi, che si passi alla votazione.----------
Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità, esprimendo il voto favorevole per alzata di mano, delibera:----------
1) di adottare il nuovo testo di statuto testè illustrato dal Presidente, composto da numero 32 (trentadue) articoli, dei quali si riportano di seguito gli articoli 1. (denomi-

nazione); 2. (Sede e durata); 3 (scopo e oggetto):----------
<<Art. 1 –Denominazione - E' costituita con sede in Arbus, una Società di Mutuo Soccorso denominata "Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Operaia", che opera nello spirito e nell'osservanza dello Statuto e delle Leggi della Repubblica Italiana.-----
Suo scopo è la fraterna unione della classe operaia, il reciproco rispetto, il soccorso tra i soci per il benessere economico, morale e culturale dei suoi aderenti.----------
La Società vuole agire libera ed indipendente ed è estranea ad ogni ingerenza politica ed amministrativa.----------
La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni.----------
Lo stemma sociale è rappresentato da due mani che si stringono.----------
Art. 2 -Sede e durata - La Società ha sede legale in Arbus via Vaquer n. 8.----------
Con delibere degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del comune dove ha la sede la Società.------
La sua durata è illimitata.----------
La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di Mutuo Soccorso stessa.----------
La Società può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.----------
La Società aderisce ad una Federazione sulla Mutualità integrativa Volontaria.----------
Tutti gli atti sociali debbono essere intestati Società di Mutuo Soccorso "Fratellanza Operaia" e debbono essere firmati dal Presidente e muniti del timbro sociale.----------
Art. 3- Scopo e oggetto - La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto –aiuto tra i cittadini.----------
La Società ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.----------
La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2, e 3, della legge 3818 del 1886 di:----------
Diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto.----------
Svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;----------
svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;----------
erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;----------
erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizione di disagio economico a seguiti di perdita di fondi reddituali personali e familiari;----------
erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;----------

organizzare , anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico ai soci.----------
In particolare sarà possibile:----------
stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;----------
aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886;----------
promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;----------
effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.----------
I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre Società di Mutuo Soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni sono disciplinati da appositi regolamenti da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.>>.----------
Detto statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B".----------
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea quando sono le ore sedici e quaranta minuti.----------
Spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società che invoca le agevolazioni previste dalle disposizioni di legge in materia e, in particolare, le agevolazioni previste dalla normativa in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.----------
I comparenti dichiarano che la società provvederà in proprio a curare gli adempimenti di legge connessi al presente atto, fatta eccezione per la richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese competente.----------
I comparenti mi hanno espressamente dispensato dalla lettura degli allegati.----------
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti che lo dichiarano conforme a verità e con me notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e quarantacinque minuti.----------
Consta l'atto di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e in parte a mano da me notaio sulle prime nove facciate fin qui.----------
Maria Giovanna Vacca----------
Elisa Caddeo----------
Dino Demontis----------
Liscia Angelo----------
Ubaldo Corona----------
Maria Tiziana Lampis----------
Raimondo Monzittu----------
Maria Cristina Sannia notaio----------

Allegato "B" all'atto n. 608----------

----------STATUTO DELLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO----------

----------"FRATELLANZA OPERAIA"----------

----------ARBUS----------

----------Titolo I----------

----------Costituzione e scopo della Società----------

----------Art. 1 –Denominazione----------

E' costituita con sede in Arbus, una Società di Mutuo Soccorso denominata "Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Operaia", che opera nello spirito e nell'osservanza dello Statuto e delle Leggi della Repubblica Italiana.----------

Suo scopo è la fraterna unione della classe operaia, il reciproco rispetto, il soccorso tra i soci per il benessere economico, morale e culturale dei suoi aderenti.----------

La Società vuole agire libera ed indipendente ed è estranea ad ogni ingerenza politica ed amministrativa.----------

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni.----------

Lo stemma sociale è rappresentato da due mani che si stringono.----------

----------Art. 2 -Sede e durata----------

La Società ha sede legale in Arbus via Vaquer n. 8.----------

Con delibere degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del comune dove ha la sede la Società.------

La sua durata è illimitata.----------

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di Mutuo Soccorso stessa.----------

La Società può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.----------

La Società aderisce ad una Federazione sulla Mutualità integrativa Volontaria.----------

Tutti gli atti sociali debbono essere intestati Società di Mutuo Soccorso "Fratellanza Operaia" e debbono essere firmati dal Presidente e muniti del timbro sociale.----------

----------Titolo II----------

----------Art. 3- Scopo e oggetto----------

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto –aiuto tra i cittadini.----------

La Società ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.----------

La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2, e 3, della legge 3818 del 1886 di:----------

diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto.----------

svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;----------

svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;----------

erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;----------

erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizione di disagio economico a seguiti di perdita di fondi reddituali personali e familiari;----------

erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;----------

organizzare , anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico ai soci.----------

In particolare sarà possibile:----------

stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;----------

aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886;----------

promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;----------

effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.----------

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre Società di Mutuo Soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni sono disciplinati da appositi regolamenti da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.----------

----------**Titolo III**----------

----------**Art. 4 - Soci**----------

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. ----------

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.----------

I soci possono essere: Effettivi, Onorari, Benefattori e Benemeriti.----------

----------**Art. 5 - Requisiti dei soci**----------

Sono soci della Società coloro (persone fisiche o giuridiche) che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni. L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti, deliberate dal Consiglio d'Amministrazione.----------

Potranno essere ammessi come soci Effettivi tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:----------

siano cittadini italiani,----------

siano lavoratori dipendenti o autonomi, compresi tutti i settori del lavoro, oppure pensionati,----------

abbiano compiuto il 18° anno di età,----------

siano di ottima condotta morale e civile.----------

Potranno essere nominati Soci Onorari quei cittadini ritenuti degni per servizi speciali resi a favore della classe Operaia e della Società stessa. La nomina deve essere approvata dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.----------

I Soci Benefattori saranno nominati dal Consiglio tra Soci e cittadini che abbiano contribuito con lasciti ed opere allo sviluppo ed al benessere del sodalizio.----------

I Soci Benemeriti saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione quei Soci che abbiano compiuto venticinque o cinquanta anni di sodalizio nella Società.----------

L'attestato di Benemerenza consiste nella consegna di una pergamena nella quale sinteticamente sarà esposta la motivazione con la quale il Consiglio ha deliberato l'assegnazione della onorificenza.----------

Oltre alla pergamena, sarà consegnata anche una medaglia su lega speciale per i venticinque anni di sodalizio e d'oro per i cinquanta anni di sodalizio, che porterà incisa da un lato il nome della Società Operaia e la data di consegna e dall'altro lato la stretta di mano incorniciata dalla dizione "Per Benemerenza". La medaglia sarà legata ad un nastrino tricolore. La consegna dell'attestato e della medaglia dovrà avvenire in forma solenne, con la partecipazione di tutti i Soci, di cittadini e delle autorità.--------

----------**Art. 6 - Doveri dei Soci**----------

E' dovere dei Soci:----------

Rispettare lo statuto della Società;----------

non compiere atti che arrechino danni al Sodalizio;----------

mantenere contegno rispettoso nei confronti del Presidente della Società, dei Consiglieri e di tutti coloro che rivestono cariche sociali;----------

comunicare tempestivamente alla Segreteria della Società ogni variazione di domicilio;----------

provvedere al pagamento di tutte le quote dovute presso la sede sociale;----------

astenersi dal propagandare idee religiose, politiche e sindacali nella sede sociale, durante le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.----------

Chi chiede di essere ammesso quale Socio Effettivo, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, compilata su apposito modulo fornito dalla Società, obbligandosi all'osservanza delle norme del presente Statuto e di tutte le disposizioni emanate dagli organi della Società.----------

Il Consiglio di Amministrazione accetterà le domande se risulterà accertata l'esistenza dei requisiti individuali di cui al precedente art. 5 con la procedura che il regolamento interno stabilisce.----------

Il Socio è tenuto a versare la quota annuale entro il 30 marzo di ogni anno nella sede sociale, in caso di inadempienza perderà ogni diritto sugli interventi previsti dal presente Statuto – Regolamento.----------

Tutti i Soci hanno il dovere di partecipare al funerale del Socio defunto, formando un corteo con la bandiera della Società.----------

----------**Art. 7- Obblighi dei soci**----------

Ogni Socio deve ritenersi moralmente impegnato a contribuire con la propria esperienza, le proprie capacità e i mezzi di cui legittimamente dispone a mantenere libero e indipendente il sodalizio, considerandolo e facendolo considerare un valido e corretto strumento collettivo per l'incontro, l'aiuto reciproco e lo sviluppo spirituale, culturale e sociale di tutti i Soci e della più vasta comunità civica territoriale.----------

----------**Art. 8-Recesso**----------

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve comunicare per iscritto, compilando un modulo a disposizione nella sede della Fratellanza Operaia, prima della data di scadenza del tesseramento.----------

----------**Art. 9- Esclusione**----------
La qualità di Socio Effettivo si perde per espulsione con delibera del CDA:----------
per riprovevole condotta morale e sia ritenuto indegno di appartenere alla Società, o quando fomenti dissidi in seno alla medesima;----------
qualora sia condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, per reati infamanti.----------
La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 giorni dal ricevimento da parte del socio della lettera raccomandata di esclusione.----------
----------**Art. 10- Riammissione**----------
I Soci dichiarati decaduti per morosità o altro possono essere riammessi, a domanda, con le stesse modalità previste per nuovi Soci e a condizione che effettuino il pagamento ex-novo di tutti i contributi previsti al momento della riammissione.----------
L'anzianità decorre dalla data di riammissione.----------
Il Consiglio di Amministrazione, nell'esaminare la domanda di riammissione, dovrà tenere conto anche dei motivi che originarono la precedenza decadenza.----------
L'eventuale giudizio negativo di riammissione è inappellabile.----------
----------**Organi Sociali e loro poteri**----------
----------**Art. 11 – Organi della Società**----------
Gli organi della Società sono:----------
L'Assemblea dei Soci;----------
Il Consiglio d'Amministrazione;----------
Il Presidente;----------
L'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;----------
Il Vice presidente;----------
Il Segretario;----------
Il Vice Segretario;----------
Il Cassiere.----------
E' fatto obbligo di redigere processo verbale delle assemblee, delle adunanze degli uffici esecutivi e del collegio sindacale.----------
----------**Art. 12 – Assemblea generale dei soci**----------
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie.----------
L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal vice presidente ed in loro assenza da persona designata dall'Assemblea.----------
Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i Soci.----------
Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe. Ai soci Enti Mutualistici, possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Società.----------
Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie, spetta all'assemblea ordinaria dei soci:-
Approvare il rendiconto economico annuale;----------
Eleggere il Consiglio d'Amministrazione;----------
Approvare i regolamenti interni;----------
Nominare l'organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi di legge;----------
Deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 20 giorni prima dell'Assemblea;---------
Trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;----------
Nominare il presidente onorario.----------
Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci:----------

Modificare lo statuto;----------
Procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;----------
Deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.----------

----------**Art. 13 – Convocazione Assemblea dei Soci**----------

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio d'Amministrazione almeno 2 volte all'anno o quando particolari esigenze lo richiedano nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.----------
Il Consiglio d'Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie o straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno 15 giorni prima dell'adunanza.----------
In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per lettera raccomandata.----------
L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.----------

--------**Art. 14 – Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei Soci**--------

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei Soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.----------
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.----------
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.----------
Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.----------
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.----------
Delle adunanze dell'assemblea generale dovrà redigersi processo verbale.----------

----------**Art. 15 – Consiglio d'Amministrazione**----------

Il Consiglio d'Amministrazione è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 consiglieri.----------
Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.----------
Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario, il vice-segretario e il cassiere.----------
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. ----------

----------**Art.16 – Compiti del Consiglio d'Amministrazione**----------

IL Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SMS Fratellanza Operaia, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci, in particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:----------
Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;----------
Redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;----------
Compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;----------
Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;----------
Deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;----------
Conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;----------
Assumere e licenziare il personale;----------
Proporre all'assemblea i regolamenti interni e le loro modifiche.----------
Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.----------
Se viene meno la maggioranza, all'interno del Consiglio d'Amministrazione, s'intende decaduto ed occorre far luogo ad una nuova elezione. I componenti del Consiglio d'amministrazione restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per indire nuove elezioni.----------
In caso di cessazione di un membro del Consiglio di Amministrazione, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti.----------

----------Art. 17 – Riunione del Consiglio d'Amministrazione----------

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei componenti del Consiglio d'Amministrazione lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo.----------
Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.----------
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.-----
Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.----------
I membri del Consiglio d'Amministrazione devono partecipare a tutte le riunioni e in caso di impedimento devono tempestivamente giustificare la loro assenza. Dopo tre assenza ingiustificate decadono dalla carica.----------
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli uffici esecutivi dovrà redigersi processo verbale.----------

----------Art. 18 – Il Presidente----------

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.----------
Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e /o postali e stipulare mutui.----------
Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.----------
In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice - Presidente o socio più anziano disponibili.----------
L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario, su proposta

del consiglio di amministrazione o su richiesta sottoscritta di almeno 100 soci. Il presidente onorario potrà essere proposto tra i soci con più di 25 anni di anzianità di iscrizione e che hanno contribuito con atti e impegno diretto alla crescita della Società.----------

Il Presidente onorario affiancherà il Presidente in carica, nello svolgimento delle manifestazioni di rappresentanza.----------

----------**Art. 19 – Il Vice-Presidente**----------

Il Vice- Presidente coadiuva il Presidente nel suo ufficio, lo sostituisce durante la sua assenza. ----------

Un Consigliere sostituirà il Presidente ed il Vice – Presidente qualora se ne verifichi la necessità.----------

----------**Art. 20- Segretario**----------

Il Segretario redige i verbali delle sedute nel registro, cura la divulgazione delle deliberazioni del Consiglio, sbriga la corrispondenza, invia gli avvisi di convocazione degli argomenti all'ordine del giorno.----------

I verbali della seduta del Consiglio dovranno essere firmati dal Presidente, dai Consiglieri presenti e dal Segretario.----------

----------**Art. 21- Cassiere**----------

Il Cassiere cura l'amministrazione della Società, esige le quote associative, le offerte e gli altri proventi, rilasciandone ricevuta e quietanza. Provvede al pagamento dei mandati e delle altre spese autorizzate dal Consiglio e risponde in proprio davanti al Consiglio e alla legge di tutte le eventuali irregolarità in cui dovesse incorrere.----------

I fondi non necessari per l'ordinaria amministrazione dovranno essere depositati presso un servizio di risparmio o investiti in titoli a seconda della scelta unanime del Consiglio.----------

Il cassiere non può disporre di somme in contanti di importo superiore ai € 100,00 allo scopo di non far rimanere somme infruttifere. Il Cassiere potrà in qualsiasi momento essere chiamato dal Consiglio a dare conto della situazione di cassa patrimoniale.-

----------**Art. 22- Organo di controllo**----------

Ove obbligatorio ai sensi di legge, la Società deve procedere alla nomina dell'Organo di controllo. Esso è rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.----------

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.--------

In caso di morte, di decadenza o di rinunzia, l'Assemblea dei soci, procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.----------

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.----------

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409 –bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.----------

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione. ----------

Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.----------

----------**Art. 23 – Elezioni**----------

L'Ufficio elettorale è composto da un Segretario nominato da Consiglio di Amministrazione e da tre Consiglieri idonei designati dal Consiglio tra i Soci che non ricoprono cariche sociali uno dei quali sarà nominato dal Presidente.----------

Art. 24

Le elezioni si svolgeranno esprimendo il proprio voto su apposite schede proposte dal Consiglio.----------

Il Socio elettore potrà esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze sui nomi riportati nella scheda o su nominativi di altri Soci.----------

Per la validità delle elezioni è necessario che votino almeno un terzo dei Soci iscritti. Ogni socio può votare delegando in forma scritta un altro socio avente diritto, ciascun socio può ricevere non più di 3 deleghe.----------

La scheda votata viene deposta dal Segretario nell'urna sigillata, in presenza del votante, dopo averne preso nota nell'elenco dei Soci.----------

Il Segretario e gli scrutatori dovranno redigere un verbale al termine delle operazioni di voto. Il numero dei votanti dovrà corrispondere al numero delle schede contenute nell'urna.----------

Dopo questi controlli si provvederà allo spoglio delle schede e verrà redatto il relativo verbale.----------

Art. 25

Tutto il materiale elettorale, verbali, schede, scrutini, reclami ecc. devono essere custoditi nella Società fino a nuove elezioni.----------

Art. 26

I Consiglieri eletti si riuniranno entro dieci giorni per procedere ad eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Vice-Segretario, il Cassiere e il Comitato di controllo.----------

S'intenderanno eletti i Soci che abbiano riportato il maggior numero di voti, e prenderanno la carica in base alle preferenze, fatta salva la disponibilità a ricoprire l'incarico in consiglio.----------

A parità di numero di voti, la preferenza andrà al Socio con maggiore anzianità di iscrizione nella Società.----------

Art. 27

Eventuali reclami sulla irregolarità delle operazioni di voto potranno essere inoltrate entro il termine di otto giorni dallo svolgimento delle elezioni stesse.----------

I reclami dovranno essere presentati e sottoscritti da almeno 15 Soci, trascorso tale termine, i risultati delle elezioni s'intendono convalidati.----------

Art. 28

Non potranno essere rieletti i membri del Consiglio che abbiano demeritato, che hanno partecipato con scarsa assiduità alle sedute del Consiglio precedente o che si trovino in lite o giudizio con la Società; i nominativi dei Soci o consiglieri non eleggibili devono essere portati a conoscenza dell'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni con apposita comunicazione.----------

Esercizio Sociale e Rendiconto Consuntivo

Art. 29 –Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed beni immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria , nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.----------

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.----------

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio

sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.----------
Il caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto come previsto dalle leggi vigenti in materia di Società di Mutuo Soccorso----------

----------**Art. 30- Lasciti e donazioni**----------

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.----------

----------**Art. 31- Esercizio finanziario**----------

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.------
Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, all'uopo convocata, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.----------

----------**Art. 32 -Clausola finale**----------

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle Società di Mutuo Soccorso, nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle società cooperative.-----
Maria Giovanna Vacca----------
Elisa Caddeo----------
Dino Demontis----------
Liscia Angelo----------
Ubaldo Corona----------
Maria Tiziana Lampis----------
Raimondo Monzittu----------
Maria Cristina Sannia notaio----------

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritta come per legge.
15 MAG 2014